



# STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN  
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO  
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 16 novembre 2016

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 42 -2016**

## Oggetto: ISTRUZIONI INPS PER IL FIS

Nella circolare n. 176/2016 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui al D.I. 94343/2016, di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015, che, dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cigo e della Cigs e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

### Datori di lavoro destinatari

Possono accedere alle prestazioni del FIS:

Dal	Tipologia di aziende
1° gennaio 2016	già iscritte al Fondo residuale per eventi intervenuti dal 1° gennaio 2016
14 aprile 2016	con più di 15 dipendenti non iscritte al Fondo residuale, perché non organizzate in forma di impresa per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016
1° luglio 2016	che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data

**Tutti i Fondi bilaterali già costituiti ai sensi della L. 92/2012 si sono adeguati alle nuove disposizioni.**

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal FIS, per i quali sarà in seguito istituito il Fondo, dalla data di decorrenza del fondo, le aziende non saranno più soggette alla disciplina del FIS, ma i contributi già versati o dovuti resteranno acquisiti.

**I Fondi di solidarietà bilaterali dei lavoratori in somministrazione e dell'artigianato si sono adeguati.**

Non rientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del FIS:

I settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà	imprese assicuratrici e società di assistenza; Poste Italiane spa e società del gruppo Poste italiane; Società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane; credito cooperativo; credito; servizi della riscossione dei tributi erariali; Solimare; trasporto pubblico;
---	--



	Gruppi ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani
I settori per i quali sono stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi	artigianato e somministrazione di lavoro
Le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cig	come individuate nelle circolari 197/2015 dell'Inps, nn. 24 e 30/2015 del Ministero del lavoro
Gli operai e gli impiegati dipendenti di coltivatori diretti	perché destinatari delle integrazioni salariali agricole ex articolo 8 L. 457/1972

Le imprese del settore artigiano con le caratteristiche della L. 443/1985 (incluse le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento) sono obbligatoriamente iscritte al Fsba e, quindi, non sono comprese nel FIS, indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Le imprese prive delle caratteristiche della L. 443/1985, se operanti in settori non coperti e anche se applicano i contratti collettivi del settore artigiano, sono iscritte al FIS nel caso in cui occupino più di 5 dipendenti.

#### Requisito dimensionale del datore di lavoro

Al FIS contribuiscono solo i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 dipendenti.

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Tra i dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.) compresi gli apprendisti, con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati come parti di un'unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il *job sharing*. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito, è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, che sarà computato.

#### Destinatari del FIS

Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori subordinati (inclusi gli apprendisti con contratto professionalizzante; esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti assunti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l'alta formazione e ricerca) che abbiano, alla data di presentazione della domanda, un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è stata presentata la domanda. Si considerano i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e maternità obbligatoria, il sabato (se l'orario di lavoro è su 5 giorni a settimana), il riposo settimanale. In caso di cambio di qualifica del lavoratore si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedente. In caso di trasferimento d'azienda si considera anche il periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

#### Prestazioni

L'**assegno di solidarietà** è garantito ai dipendenti da datori di lavoro che, per evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più



rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. L'assegno di solidarietà decorre:

- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Può essere concesso per massimo 12 mesi in un biennio mobile (si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario e, se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non può essere accolta). La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo dell'accordo stipulato. Gli accordi, nell'eventualità sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, devono specificare le modalità per modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta la riduzione dell'assegno. di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, a esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

Per la valutazione delle istanze di accesso, per quanto riguarda le causali della Cigo, valgono i criteri del D.M. 95442/2016 e, per quanto riguarda le causali della Cigs, i criteri del D.M. 94033/2016, con riferimento alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. Ogni intervento spetta per massimo di 26 settimane in un biennio mobile (103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario: se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non può essere accolta). Sono inoltre applicabili le seguenti disposizioni:

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS, per il 2016, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o al contributo di solidarietà ex articolo 5, D.L. 148/1993 o alle prestazioni previste dal FIS: ai fini del computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma e il datore di lavoro non può presentare domande di integrazione salariale in deroga o domande per il contributo di solidarietà e domande per i trattamenti garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

La misura delle prestazioni è calcolata come per la Cigo (allegato 1 della circolare Inps n. 197/2015). L'importo degli assegni è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra zero e l'orario contrattuale, ridotto dell'aliquota apprendisti (5,84%), e non può superare i seguenti importi massimi mensili che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2016, sono aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati:



Trattamenti di integrazione salariale (circolare n. 48/2016)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo al netto del 5,84% (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Ai trattamenti garantiti dal FIS, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di Cig, pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

#### Finanziamento delle prestazioni

La **contribuzione ordinaria**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è pari a:

- per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti: 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti: 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Sulle prestazioni godute è dovuto dal datore di lavoro un **contributo aggiuntivo** del 4% della retribuzione persa (pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso). Le richieste e il recupero del contributo aggiuntivo dovuto avverranno con le medesime modalità previste per la Cig. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

#### Adempimenti procedurali

È possibile, per gli interessati, proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa con aggravio di interessi. Le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti possono recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco